



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

Deliberazione n. 40

Seduta del 28 marzo 2017

---

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto legge n. 5 convertito in Legge n. 35/2012)

---

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 18:00 nella Casa Comunale.  
Sono presenti/assenti:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>(P) PRESENTE (A) ASSENTE</b>
ALESSIO LORELLA CATERINA	SINDACO	P
LOCATELLI GIULIANA	VICE SINDACO	P
NAPOLETANO CIRO ANDREA	ASSESSORE	P
NEGRINI CORRADO	ASSESSORE	P
CAVALIERI PAOLO BATTISTA	ASSESSORE	P
CIGLIANO ROBERTO	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, apre la discussione dell'argomento in oggetto.

Alla seduta partecipa il Segretario generale Domenico Lopomo.

## DECISIONE

La Giunta Comunale delibera di individuare in via generale nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90.

Stabilisce che in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello Dirigenziale, l'attuazione della presente deliberazione viene così stabilita:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente o da un Responsabile di Settore/servizio, saranno questi ultimi ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente o del Responsabile di Settore/Servizio, il Segretario Generale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente o dal Responsabile di Settore/Servizio sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione.

La Giunta dispone che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo.

La Giunta, con separata votazione, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, richiamando quanto stabilito dall'art.134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267 del 2000.

## MOTIVAZIONE

Con il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di *"modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione"*.

In particolare, gli artt. 1, comma 1, del citato Decreto e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqües<sup>1</sup>

---

1 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente

Le disposizioni dell'art. 1 del Decreto 35/2012 hanno introdotto alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni in particolare, rafforzando le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

Il principio cardine che guida l'obbligo di provvedere ad individuare il soggetto titolare del potere sostitutivo è quello per cui la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni.

A tal ultimo proposito, la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *«sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»*

---

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Nel caso di ritardo da parte dell'amministrazione:

- nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa l'articolo 2-*bis* della L. 241/1990 prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- nei riguardi dei dirigenti l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Oltre alle fonti citate occorre sottolineare come la Legge 6 novembre 2012 n. 190, in tema di prevenzione della corruzione, impone alle Amministrazioni l'adozione di scelte tese ad assicurare la piena trasparenza dell'azione amministrativa, ancora di più dopo l'adozione del D.Lgs. 97/2016. Tutto ciò premesso, la Giunta ritiene di individuare in via generale nel Segretario Generale pro tempore del Comune di Dalmine<sup>2</sup> la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso.

Sulla base della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza dei Dirigenti, l'attuazione della presente Delibera viene così definita:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente o da un Responsabile di Settore/servizio, saranno questi ultimi ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente o del Responsabile di Settore/Servizio, il Segretario Generale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente o dal Responsabile di Settore/Servizio sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione.

Sulla presente Deliberazione è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

Le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012.

Copia della presente Deliberazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale nel portale "Amministrazione Trasparenza" sottosezione di primo livello "accesso civico".

#### **RISULTATI VOTAZIONI**

---

<sup>2</sup> Vedi anche art. 97 comma 4 del T.U.E.L..

Approvazione individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto Legge n. 5 convertito in legge n. 35/2012): voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SINDACO

Lorella Alessio

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico Lopomo

## Relazione di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione<sup>1</sup> con effetto dal 13/04/2017 al 27/04/2017<sup>2</sup>.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di legittimità<sup>3</sup>

Dalmine, 12/04/2017

IL MESSO COMUNALE  
FIRMATO DIGITALMENTE  
Schionato Silvia

---

<sup>1</sup> art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

<sup>2</sup> art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

<sup>3</sup> art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.